



LAVORATORI SOMMINISTRATI

COMUNICAZIONE PERIODICA

L'art. 24 del D.Lgs 276/2003, prevede che i datori di lavoro che utilizzano lavoratori somministrati debbano effettuare, alle RSU, ovvero alle RSA o, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria, una comunicazione ogni 12 mesi, con scadenza 31 gennaio 2026, contenente:

- il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione sottoscritti nel 2025,
- la loro durata,
- il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati.

La comunicazione può essere effettuata anche attraverso l'associazione datoriale alla quale il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato (ad es. Unione Industriali, Api industria, ecc).

La mancata comunicazione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 ad € 1.250. Il Ministero ha chiarito, inoltre, che la sanzione trova applicazione sia in caso di **mancato assolvimento** dell'obbligo di comunicazione sia in caso di un **non corretto assolvimento** dello stesso.

La responsabilità per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione attiene al solo soggetto utilizzatore del lavoratore somministrato; il somministratore, quindi, non risponde del mancato adempimento.

LIMITE DI ASSUNZIONE

Alcuni CCNL prevedono un limite massimo di utilizzo dei lavoratori somministrati nel corso di un anno solare, è opportuno verificare, prima di ogni nuova assunzione in somministrazione, di non aver superato tale limite numerico.

In mancanza di previsione della contrattazione collettiva, la normativa prevede un limite del 30% tra dipendenti assunti direttamente a tempo determinato e numero di somministrati a tempo determinato alla data del 01 gennaio dell'anno di assunzione.

Come da previsione normativa, è onere dell'agenzia di somministrazione verificare tale limite, in quanto il mancato rispetto comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro. Il lavoratore può inoltre richiedere all'utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro alle sue dipendenze.

LIBRO UNICO

I lavoratori somministrati devono essere indicati nel Libro Unico del Lavoro e il numero degli stessi dovrà essere segnalato, mensilmente, nel modello UNIEMENS.

Pertanto alla luce di quanto detto sopra, Vi alleghiamo il prospetto con tutti i dati da comunicarci tempestivamente ogni qualvolta si verifichino assunzioni di lavoratori in somministrazione.



Dati del lavoratore in Somministrazione:

COGNOME E NOME	
NATO A	
IL	
RESIDENTE	
VIA	
CITTADINANZA (se extracomunitario allegare anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità e, se già scaduto, eventuale copia della ricevuta inviata per la richiesta di rinnovo)	
CODICE FISCALE	
QUALIFICA E LIVELLO	
DATA INIZIO CONTRATTO	
DATA FINE CONTRATTO	
TEMPO PIENO / PART-TIME	
AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE (Ragione Sociale-P.Iva- Indirizzo e Sede legale)	
MESI AGEVOLAZIONE SOST. MATERNITA' GODUTA	